

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha stipulato il 9/03/2018 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.
- Ha esperito infruttuosamente la fase del reclamo, per ottenere della quota degli oneri contrattuali non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del prestito ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.
- Parte ricorrente chiede il rimborso di complessivi € 1.180,33, a titolo di quota non maturata conteggiata proporzionalmente dei costi di intermediazione (€ 834,20) e delle spese di istruttoria pratica (€ 346,13), oltre gli interessi dal giorno dell'estinzione al saldo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Rappresenta di aver proposto, in sede di riscontro al reclamo, in via transattiva un'offerta di rimborso pari a € 547,29, rifiutata dalla parte ricorrente.
- Essendo il contratto di finanziamento sottoscritto in data 29/10/2018, all'attrice spetta il rimborso dei soli costi non maturati, peraltro già restituiti in sede di conteggio estintivo.
- Le spese di istruttoria hanno natura up front. Le commissioni di intermediazione non sono soggette a rimborso pro quota in quanto tali oneri hanno remunerato l'attività del mediatore, intervenuto per le attività prodromiche al perfezionamento del contratto (cfr. fattura allegata).
- L'intermediario chiede, in via principale, il rigetto della richiesta di restituzione di somme ulteriori, avendo già rimborsato € 3.157,08 e quindi il rigetto della richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria e di intermediazione; in via subordinata, in caso denegato di accoglimento, di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato alla ricorrente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale pari a € 3.157,08.

DIRITTO

La presente vicenda ha quale oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva ex articolo 125-sexies TUB il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Dal punto di vista normativo il Collegio osserva che ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), il quale nel secondo periodo risulta ora così formulato: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Il Collegio evidenzia che l'orientamento condiviso tra i Collegi, al quale aderisce, assicura continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare, si ritiene che, in caso di estinzione anticipata, ai costi recurring sia applicabile il criterio di proporzionalità lineare, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso, mentre a quelli up front il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), sempre in assenza di una diversa previsione pattizia.

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è pure orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Nel merito, sulla base della documentazione in atti il Collegio rileva che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nell'agosto 2022 in corrispondenza della rata n. 49 di 120, come confermato dal conteggio estintivo e dalla quietanza liberatoria in atti. Sono altresì allegate le condizioni contrattuali, debitamente sottoscritte, che indicano le somme versate dalla ricorrente e descrivono il contenuto delle commissioni e degli oneri pattuiti.

Il Collegio, aderendo agli orientamenti condivisi, ritiene che nel caso di specie le spese di istruttoria e i costi di intermediazione descritti nel contratto e nella lettera d'incarico all'intermediario del credito contemplino attività aventi natura up front in quanto si esauriscono con l'erogazione del prestito.

Quanto ora precisato viene applicato nella tabella di seguito riportata per calcolare la quota non maturata dei predetti costi, considerando i rimborsi già effettuati.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	6,20%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,04%					
Spese di istruttoria pratica				585,00 €	Up front	222,55 €		222,55 €
Costi di intermediazione				1.409,92 €	Up front	536,37 €		536,37 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								758,92 €

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che alla ricorrente vada riconosciuta la somma di € 759,00. Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla stessa in quanto questa ha calcolato tutte le voci di costo con il criterio pro-rata temporis.

Quanto agli interessi legali, il Collegio li riconosce dal reclamo al saldo, essendo oggetto di puntuale domanda (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

Pertanto, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce il diritto della parte ricorrente a ottenere dall'intermediario la somma di € 759,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 759,00 (settecentocinquantanove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE